



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO
RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

PIUE V

DM 0583428 dell'8/11/2021 e DM 69879 del 14/02/2022 “Contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e per favorire il processo di internazionalizzazione”.

FAQ 17/02/2022

- 1) Quale è la tempistica degli adempimenti da porre in essere considerato che i termini indicati agli articoli 3 e 4 del decreto superano la data del 31 dicembre 2021 indicata come termine ultimo di pagamento da parte del Ministero?**

R. In effetti si deve rilevare che la ritardata adozione del provvedimento non consentirebbe né alle organizzazioni dei produttori né a questa Amministrazione di porre in essere tutti gli adempimenti entro il 31 dicembre 2021, termine in cui dovrebbe terminare lo stato di emergenza al quale è legato il pagamento del contributo.

Al momento è pendente la richiesta di proroga dello stato di emergenza, che se accolta consentirà di attuare la misura entro la fine del mese di marzo 2022.

È opportuno, pertanto, che tutte le organizzazioni di produttori interessate presentino la domanda di aiuto quanto prima possibile, corredata di tutta la documentazione richiesta dal decreto.

- 2) Partecipazione dei soci produttori all'aumento del capitale sociale: l'aumento del capitale sociale può essere sottoscritto solo da una parte della base associativa?**

R. L'aumento di capitale sociale si connota come una specifica volontà del socio produttore sulla base delle previsioni civilistiche (articolo 2438 e seguenti de codice civile) e in

considerazione che si tratta di un aumento straordinario che va oltre le prescrizioni statutarie, tutti i soci produttori debbono essere messi nelle condizioni di partecipare ma nessuno di essi può essere obbligato al versamento. L'atto deliberativo dell'OP può prevedere che eventuali somme o quote non opzionate siano redistribuite ai soci produttori che si rendano disponibili alla sottoscrizione.

3) Attestazione dell'aumento del capitale sociale: il decreto prevede che in alternativa al versamento diretto del capitale da parte dei soci produttori, da dimostrarsi con attestazione bancaria del versamento, la OP possa dimostrare l'attribuzione del capitale con altra documentazione equivalente. Quale procedura dovrebbe essere adottata al riguardo?

R. Quando il versamento del capitale sociale non è dimostrato tramite le ricevute del versamento bancario (bonifico o assegno) dei soci produttori, la documentazione equivalente consentita dall'articolo 5, paragrafo 3 del decreto deve essere riferita a documentazione utile a dimostrare la compensazione con un credito vantato dal socio con l'attribuzione di quote di capitale sociale.

A tal fine particolare attenzione deve essere posta alla dimostrazione della certezza del credito e della sua esigibilità, alla dimostrazione della chiusura delle relative partite contabili. Una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rappresentante legale della OP dovrà attestare l'avvenuta compensazione, il capitale attribuito e la data in cui è stata contabilizzata l'operazione.

4) OP di recente costituzione e riconoscimento: il contributo straordinario può essere richiesto anche da una OP riconosciuta nel 2019 e che pertanto è in possesso di un solo bilancio approvato?

R. Come indicato all'articolo 1, paragrafo 3 del decreto, la verifica degli indici di bilancio può essere effettuata anche relativamente ad uno solo degli ultimi 2 bilanci. Pertanto non si ravvisano motivazioni ostative in tal senso.

5) Rilascio attestazione asseverata di un revisore contabile; la dichiarazione asseverata di un revisore contabile che determina gli indici di cui all'articolo 1 del decreto e attesta che l'OP richiedente non è, alla data della domanda, un'impresa in difficoltà, può essere rilasciata dal revisore contabile della stessa OP?

R. Sulla base di quanto stabilito dal decreto, il revisore contabile non necessariamente deve essere interno all'OP, pertanto l'attestazione può essere rilasciata dal revisore contabile della stessa OP, se questi dispone di capacità professionale attestata mediante iscrizione all'albo dei revisori contabili ed è indipendente dall'OP.

6) Cause di decadenza e controlli - L'articolo 6 del decreto stabilisce che la riduzione del capitale sociale dovuta a recesso di soci non rientra tra le cause che comportano la perdita dei benefici e l'obbligo di restituzione dell'aiuto erogato. Considerato che nel caso di uscita di un socio interviene la "restituzione" del capitale dallo stesso versato, la riduzione del

capitale dovuta al rimborso ai soci esclusi o deceduti, rientra nella casistica di non applicabilità della sanzione?

Inoltre, la riduzione può essere considerata riferita al solo all'aumento straordinario del capitale sociale, come sembrerebbe indiato nell'articolo 6?

R. In merito alla decadenza dei benefici, il comma 2 dell'articolo 6 del decreto stabilisce che la sanzione non si applica in caso di riduzione dovuta a recesso dei soci, senza fare riferimento alle cause del recesso, pertanto la disposizione è applicabile anche verso i soci produttori espulsi o deceduti in quanto comunque recessi dall'OP.

In merito alla seconda domanda si conferma che il punto 1 dell'art. 6 del decreto, nel richiamare l'articolo 3, comma 2 del medesimo, va inteso riferito solo all'aumento straordinario di capitale sociale.

7) Validità Assemblea prima della pubblicazione del DM - Sono valide le delibere delle OP che nelle more dell'adozione del decreto, dovendo provvedere anche ad altre decisioni assembleari hanno deliberato l'aumento del capitale sociale, subordinando le decisioni assunte alla formale emanazione del decreto?

R. La delibera di aumento del capitale assunta in fase di completamento dell'iter di emanazione del decreto, potrà essere considerata valida ai fini della presentazione della domanda solo a condizione che richiami in modo corretto le indicazioni e le finalità del decreto poi adottato. Diversamente l'assemblea dovrà essere riconvocata.

8) L'obbligo di indicare gli aiuti di stato percepiti deve necessariamente riferirsi al triennio precedente o essere limitati al periodo dell'emergenza sanitaria?

R. Considerando che il contributo per la capitalizzazione viene concesso nell'ambito del Quadro Temporaneo COVID, è sufficiente che le OP indichino gli aiuti percepiti nel 2020 e 2021 nell'ambito del quadro temporaneo sugli aiuti di stato.

9) L'obbligo dell'istituzione del conto corrente dedicato deve essere previsto ai soli fini del contributo richiesto e deve riguardare solo l'accredito del contributo in questione?

R. La richiesta del conto corrente è finalizzata ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dalla vigente normativa in materia. Pertanto, tale conto corrente non deve essere necessariamente dedicato in via esclusiva per l'accredito dei contributi di che trattasi.

10) Delibera assemblea con la decisione di aumento del capitale sociale e quanto altro previsto- Considerato che il nuovo decreto 14 febbraio 2022 n. 69879 fissa in quindici giorni il termine per la presentazione delle istanze per accedere al contributo, poiché questa tempistica risulta piuttosto ristretta per l'assolvimento degli obblighi per la produzione documentale necessaria, quale documentazione può essere presentata in attesa che vengano assolti gli obblighi previsti?

R. Considerati i tempi ristretti, che non consentono di acquisire tempestivamente le delibere assembleari, si ritiene sufficiente allegare all'istanza una copia della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Organizzazione di produttori che rechi l'impegno a convocare l'assemblea dei soci per l'adozione della delibera successiva di aumento di capitale, con la convocazione stessa. Ovviamente il verbale d'assemblea dovrà essere inviato quanto prima, poiché in mancanza il contributo non potrà essere liquidato.

11) Aumenti di capitale - E' possibile per le OP che hanno già presentato domanda con il precedente finanziamento e che hanno già deliberato aumenti di capitale superiori rispetto alla soglia massima di contributo assentibile da parte del Ministero, predisporre le nuove delibere per la differenza sino al limite di un milione e ottocentomila (1.800.000 €) euro previsto oggi dal nuovo decreto 14 febbraio 2022 n. 69879 sulla capitalizzazione?

R: Per le Organizzazioni di produttori che hanno già un contributo approvato, le nuove delibere possono essere predisposte per la differenza sino al limite di un milione e ottocentomila euro (1.800.000 €) purché nella domanda sia richiamata, ai fini della quantificazione dell'importo massimo consentito, la precedente delibera assembleare e recare quindi l'impegno ad una operazione di aumento di capitale per la parte residua.